

ASL Cagliari
Selargius, via Piero della Francesca n. 1
codice fiscale e partita iva 02261430926

Repertorio n. _____

CONTRATTO NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI GARA COMUNITARIA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI COMPLETI PER EMODIALISI E TRATTAMENTI DI DIALISI PERITONEALE E FORNITURA DI AGHI FISTOLA, PER LE AASSLL - AAOOUU - AO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ in Cagliari, nella sede della ASL Cagliari in Selargius (CA).

Dinanzi a me Dott. Alberto Gorini, Ufficiale Rogante aziendale, come da Delibera N° 1674 del 05 dic. 2011, sono presenti:

- Dr. Emilio Salvatore Simeone, nato a Iglesias il 29.08.1945, nella sua veste di Direttore Generale dell'ASL di Cagliari;
- Sig. _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ della società _____ giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominato, per brevità, anche e solo "appaltatore" e/o "Fornitore"), sede legale in _____, via _____, capitale sociale _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____

OPPURE

- _____, sede legale in _____, via _____, capitale sociale _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del legale rappresentante _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo, comprendente oltre alla stessa, la/e mandante/i _____ con sede legale in _____, via _____, capitale sociale _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ repertorio n. _____; (di seguito nominato, per brevità, anche e solo "Fornitore" e/o "Appaltatore");

PREMESSO CHE

a) la ASL Cagliari, con delibera a contrarre del Direttore Generale n. _____ del _____, ha decretato di procedere all'affidamento della fornitura di sistemi per trattamenti dialitici e altri prodotti per dialisi, mediante l'indizione di una gara comunitaria a procedura di gara aperta, regolamentata dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i." (di seguito: Codice dei contratti), di cui al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data e sulla G.U.R.I. in data _____, da destinare, separatamente, a tutte le Aziende sanitarie della Regione autonoma della Sardegna, in unione d'acquisto: capofila mandataria Azienda Sanitaria N° 8 di Cagliari; mandanti: Azienda Sanitaria N° 1 di Sassari; Azienda Sanitaria N° 2 di Olbia; Azienda Sanitaria N° 3 di Nuoro; Azienda Sanitaria N° 4 di Lanusei; Azienda Sanitaria N° 5 di Oristano; Azienda Sanitaria N° 6 di Sanluri; Azienda Sanitaria N° 7 di Carbonia;; Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari; Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari; Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari;

b) tale gara, destinata a selezionare idoneo operatore economico al quale eventualmente affidare l'appalto relativo alla fornitura, in 14 (quattordici) lotti inscindibili, ciascuno dei quali ad aggiudicazione separata, di cui 12 di trattamenti di dialisi e due di aghi-fistola, darà origine a distinti rapporti contrattuali, indipendenti gli uni dagli altri, tra gli operatori economici che risulteranno aggiudicatari dei vari lotti e ciascuna delle Aziende dell'unione di acquisto sopra dettagliata, secondo quanto previsto all'art. 4 del Capitolato generale d'appalto (di seguito, CGA), che la Direzione Generale Sanità della Regione Autonoma della Sardegna ha approvato con determinazione N° 28 del 22 gen. 2013;

c) a mente del punto 3 dell'art. 7 (norme per la verifica di conformità di forniture e servizi) del Capitolato Generale d'Appalto, per tale procedura unificata l'ASL Cagliari non opera quale Centrale di Committenza, neppure per gli effetti previsti dal comma 5, 1° periodo dell'art. 312, comma 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:

d) con verbale del _____ la Commissione di gara ha redatto la graduatoria provvisoria e dichiarato il Fornitore aggiudicatario provvisorio della procedura di gara;

e) l'ASL Cagliari, con deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____, ha approvato la graduatoria provvisoria e, per l'effetto, ha deliberato l'aggiudicazione definitiva della gara in favore del Fornitore, Lotto n. _____ da destinare ai Centri Dialisi di CAGLIARI P.O. SS TRINITA', QUARTU SANT'ELENA, ISILI, MURAVERA, MONASTIR e SARROCH della ASL di Cagliari;

f) ai sensi dell'art. 6, comma 3°, lettera c) del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, l'ASL Cagliari ha provveduto alla verifica (i) della regolarità contributiva dell'operatore economico mediante l'acquisizione del D.U.R.C. n. [...] del [...]; (ii) dell'art. 48, comma 2 del Codice dei Contratti accertando il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dichiarati in gara dall'appaltatore; (iii) inoltre, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, è divenuta efficace, giusta documentazione in atti;

g) la predetta aggiudicazione è stata notificata a tutti i Direttori Generali delle Aziende sanitarie mandanti; inoltre, ai sensi dell'art. 79, comma 5 lett a) del Codice dei Contratti è stata comunicata ai soggetti interessati in data _____, giusta comunicazioni in atti;

h) è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

i) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dagli atti ivi richiamati e/o allegati, ivi compresi il bando di gara, il disciplinare di gara e i suoi allegati, il capitolato tecnico, per i soli lotti _____, il Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) e, più in generale, la documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la corretta formulazione dell'offerta;

l) per effetto del provvedimento di aggiudicazione sopra indicato il Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi e, comunque, risulta conseguentemente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto d'appalto, eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, con le modalità e nei termini stabiliti nel presente atto, nel bando di gara, nel CGA, nel capitolato speciale d'appalto (disciplinare di gara, capitolato tecnico e nei suoi allegati), nel Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) e, più in generale, nella documentazione di gara;

m) che la stipula del presente contratto non vincola in alcun modo ASL Cagliari all'affidamento di un numero predeterminato di beni e/trattamenti dialitici, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi deliberati da ASL Cagliari nel periodo di validità ed efficacia del presente contratto;

n) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente contratto d'appalto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante, ivi inclusa:

- cauzione definitiva determinata ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, costituita dalla polizza fidejussoria distinta al n. _____, emessa in data _____ dalla compagnia _____ per un importo pari ad Euro _____ = (Euro _____/____), a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- copertura assicurativa, costituita dalla polizza distinta al n. _____, emessa in data _____ dalla compagnia _____ per un importo pari ad Euro _____ = (Euro _____/____), a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

o) il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare espressamente e specificamente tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto e

di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ed, in particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente atto;

p) con atto di nomina n. _____ del _____ la dott.ssa M. Alessandra de Virgiliis è stata incaricata RUP – Responsabile Unico del procedimento per l'espletamento delle attività di competenza ai sensi del DPR 207/2010;

q) con atto di nomina n. _____ del _____ il dott. _____ è stato incaricato DEC – Direttore dell'esecuzione del contratto per l'espletamento delle attività di competenza ai sensi del DPR 207/2010;

r) con comunicazione prot. n. _____ del _____ il dott. _____ è stato incaricato REF – Responsabile della fornitura per l'espletamento delle attività di competenza dell'Appaltatore ai sensi di quanto previsto dal Capitolato tecnico e dal presente Contratto;

s) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e smi, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per il presente appalto è lotto ____ _____; lotto ____ _____; lotto ____ _____;

lotto ____ _____; lotto ____ _____; lotto ____ _____;

lotto ____ _____; lotto ____ _____; lotto ____ _____;

t) dovendosi procedere alla stipula del contratto per il predetto affidamento oggetto della gara a procedura aperta tra le parti sopradette, della cui identità io, Ufficiale Rogante, sono certo e che, me consenziente, rinunciano alla presenza dei testimoni,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse e nel prosieguo del presente atto, ivi inclusi il bando di gara, il CGA, il disciplinare di gara ed i suoi allegati, e la restante documentazione di gara, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;

2. Ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto i seguenti documenti:

- Capitolato Generale d'Appalto
- Capitolato Tecnico
- Offerta Tecnica del Fornitore
- Offerta Economica del Fornitore
- Fideiussione
- Il Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze DUVRI;

3. Il Fornitore dichiara di avere piena ed esatta conoscenza di tutti gli atti e documenti sopra indicati, compresi quegli atti e documenti che, sebbene non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 (Disciplina applicabile e criterio di prevalenza. Definizioni)

1. Il presente contratto è regolato:

- a) da quanto previsto nel contratto stesso e dai documenti, atti e normative nello stesso richiamati e/o allegati;
- b) dalle norme di cui al D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dalle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dalla restante normativa, anche di carattere regionale, in materia di contratti pubblici, nonché dalle norme del codice civile;
- c) dalle altre disposizioni, anche regolamentari, in vigore per la Stazione appaltante, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza.

2. In ipotesi di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico della stazione appaltante e quanto dichiarato nell'offerta tecnica dell'Appaltatore, prevarrà quanto contenuto nel capitolato

tecnico, fatta salva, comunque, l'ipotesi in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio della ASL Cagliari, previsioni, termini e/o condizioni di esecuzione della fornitura e dei servizi connessi migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico.

3. Nell'ipotesi in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità e/o disposizioni comunque obbligatorie non suscettibili di inserzione automatica e di diritto nel presente contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto stesso, la ASL Cagliari ed il Fornitore potranno negoziare e pattuire le necessarie ed opportune modifiche ed integrazioni al contenuto del presente atto, sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

4. Ferme restando le definizioni contenute nella documentazione di gara, nell'ambito del presente contratto si intende per:

- Stazione appaltante e/o ASL Cagliari: l'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari;
- Fornitore e/o Appaltatore: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il presente contratto, obbligandosi a quanto nello stesso pattuito;
- «Appaltatore»: il soggetto al quale, in caso di aggiudicazione e successiva stipula del Contratto, è affidata la Fornitura;
- «Bando di Gara»: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell'affidamento, elaborato dall'ASL Cagliari ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 64 del D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, e pubblicato con le formalità di cui all'art. 66, commi 1° e 7°, del predetto Decreto;
- «CGA»: il capitolato generale contenente la disciplina generale che regola le gare d'appalto in forma aggregata delle Aziende Sanitarie della Regione autonoma Sardegna;
- «Capitolato Tecnico»: il documento, allegato al presente Contratto, nel quale sono precisate le caratteristiche tecniche e prestazionali della fornitura e dei servizi da acquisirsi in capo all'ASL Cagliari;
- «Codice»: il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- «Consegna»: la consegna di prodotti di cui al presente affidamento;
- «Contratto»: il presente documento negoziale, il quale espone gli obblighi e i diritti che intercorrono reciprocamente tra stazione appaltante e Appaltatore;
- «Direttore dell'Esecuzione»: l'esponente della Stazione Appaltante attraverso il quale la medesima verifica il regolare andamento dell'esecuzione del presente Contratto da parte dell'Appaltatore. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente Contratto, e in generale la verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- «Disciplinare di gara»: il documento volto ad integrare il Bando di Gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell'Appalto;
- «Filiere delle imprese»: i subappalti come definiti dall'art. 118, comma 11°, del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del Contratto;
- «Fornitura»: in generale, la consegna e installazione, in più lotti, di sistemi completi per dialisi e la somministrazione di trattamenti dialitici, in modalità service, e altri prodotti affidata all'Appaltatore, ed oggetto del presente Contratto;
- «Offerta»: complessivamente, l'insieme della documentazione amministrativa, tecnica (da qui in poi, in via particolare, «Offerta Tecnica») ed economica (da qui in poi, in via particolare, «Offerta Economica») prodotta dall'Appaltatore nell'ambito della procedura a evidenza pubblica per l'affidamento del presente Contratto;
- «Responsabile della fornitura»: l'esponente dell'Appaltatore che svolge il ruolo di relazionarsi in via esclusiva con l'ASL Cagliari, nella qualità di persona fisica responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel Contratto;
- «Regolamento»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento esecutivo e attuativo del Codice dei contratti pubblici";
- «Responsabile del Procedimento» o «R.U.P. »: l'esponente della Stazione Appaltante cui competono la vigilanza sul presente Contratto, e tutti gli altri compiti di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- «Servizi connessi»: l'insieme dei servizi descritti nel capitolato tecnico e nel presente contratto: trasporto, consegna, installazione di attrezzature, collaudo, manutenzione, assistenza ordinaria e straordinaria, assistenza mediante "customer care", aggiornamento tecnologico, garanzie, ritiro attrezzature alla scadenza contrattuale, necessari alla realizzazione della Fornitura che l'Affidatario dovrà garantire alla Stazione Appaltante, secondo quanto specificato nelle previsioni del Capitolato Tecnico;

- «Sedi Destinatarie»: l'ASL Cagliari nonché i centri dialisi distribuiti sul suo territorio;
- termini: i giorni solari/naturali, consecutivi laddove non diversamente ed espressamente specificato nel presente atto; per giorno lavorativo, laddove espressamente indicato, si intende dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi.

5. Le parti precisano e si danno reciprocamente atto che tutte le prestazioni principali e connesse vengono descritte nel presente atto in via riassuntiva, dichiarando espressamente di fare pieno ed integrale rinvio al contenuto del capitolato tecnico, all'offerta tecnica del Fornitore ed agli altri documenti allegati e/o richiamati nel presente contratto per tutto quanto in quest'ultimo non espressamente previsto.

ART. 3 (Oggetto del contratto)

1. Il presente contratto contiene la disciplina normativa e contrattuale relativa alle seguenti tipologie di forniture

Lotto n. _____, _____

Lotto n. _____, _____

per la fornitura "in service" di sistemi dialitici per trattamenti dialitici, come individuati nella documentazione di gara, da destinare specificatamente alla ASL di Cagliari, per i Centri Dialisi di Cagliari P.O. SS Trinità, Quartu Sant'Elena, Isili, Muravera, Monastir e Sarroch.

2. Con la stipulazione del presente contratto il Fornitore si obbliga espressamente ed irrevocabilmente, nei confronti della ASL Cagliari, ad effettuare la fornitura delle attrezzature, ove previste, dei beni di consumo e dei servizi connessi all'esecuzione della fornitura, meglio descritti nel Paragrafo 3 del capitolato tecnico ed in tutta la documentazione di gara secondo le modalità di gestione ed erogazione e nel rispetto degli adempimenti relativi alla assicurazione della qualità, ai livelli di servizio, e in generale alle specifiche tecniche e alle condizioni ivi stabilite, e con quelle eventualmente migliorative offerte dal Fornitore nella propria offerta tecnica;

3. L'avvio delle prestazioni contrattuali oggetto del presente atto dovrà avvenire entro il termine di cui all'art. 153 comma 2 del D.P.R. 207/2010, decorrente dalla data di stipulazione del presente atto. L'avvio delle prestazioni contrattuali coincide con il giorno della consegna dei lavori al Fornitore da parte della Stazione Appaltante. Se il lotto aggiudicato prevede la consegna di attrezzature, la data di avvio delle prestazioni è disciplinata al paragrafo 3.1 del capitolato tecnico. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga ad eseguire le prestazioni contrattuali convenute con detto atto. Da tale consegna decorrono i termini indicati dal successivo art. 4.

ART. 4 (Durata, decorrenza del Contratto ed eventuali proroghe)

1. Il presente Contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha una durata di 60 (sessanta) mesi dalla data avvio di cui al comma 4, e dovrà comunque intendersi esaurito al momento del raggiungimento del valore massimo di aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

2. Compatibilmente con espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'Azienda sanitaria, una volta scaduto il contratto potrà estendere il termine di scadenza del contratto per un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza del contratto stesso, alle medesime condizioni pattuite:

2.1 fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, qualora nell'arco della durata degli stessi l'ammontare delle forniture ordinate risulti inferiore all'importo di aggiudicazione;

2.2 qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia possibile stipulare nuovi contratti di fornitura. In tal caso la ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di prorogare la fornitura alle condizioni pattuite;

3. L'Appaltatore, nei limiti della proroga di cui al precedente comma, sarà tenuto a garantire la prosecuzione della Fornitura alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste nel presente Contratto fino a quando non si sarà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e ciò comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.

4. La Fornitura dovrà essere avviata previa formalizzazione del verbale di avvio dell'esecuzione di cui all'art. 12.

ART. 5 (Modalità e luogo di esecuzione della Fornitura)

1. L'Appaltatore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata contrattuale, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'esecuzione della prestazione, e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dell'ASL Cagliari e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nelle migliori prassi commerciali.

2. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti sopra richiamati. L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

3. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e della Fornitura e dei Servizi connessi oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

5. L'Appaltatore si impegna espressamente a:

- a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto;
- b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- c) nell'adempimento delle proprie prestazioni, osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante;
- d) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
- e) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.

6. Il Fornitore prende atto ed accetta che la Fornitura oggetto del presente Contratto dovrà essere prestata con continuità anche in caso di variazioni della consistenza e dell'ubicazione delle sedi, uffici e strutture della Stazione Appaltante.

7. Il Fornitore, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell'esecuzione della Fornitura, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante o il soggetto committente da eventuali pretese di terzi.

8. La proprietà dei prodotti verrà acquisita dalla Stazione Appaltante per effetto delle singole Consegne. Il rischio di perdite, deterioramenti, e perimenti dei beni prima delle Consegne è dunque a carico del Fornitore, salvo che non si tratti di eventi direttamente imputabili a condotte colpose o dolose della Stazione Appaltante.

ART. 6 (Ordinativi di fornitura, Consegna dei prodotti e verifiche sui medesimi)

1. Ogni Consegna di prodotti effettuata dal Fornitore dovrà essere preceduta da apposito Ordinativo di fornitura emesso dalle apposite Unità ordinanti richiedenti, e dovrà risultare, nei contenuti, conforme a tale Ordinativo.

4. All'esito della ricezione del singolo Ordinativo di fornitura, la Consegna dei prodotti sarà effettuata, a cura e spese del Fornitore, presso le Sedi Destinatarie e nei luoghi e nei locali indicati negli Ordinativi stessi, nell'osservanza delle specifiche tecniche previste dal Capitolato Tecnico.

5. Dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore, le Consegne dovranno avvenire secondo la seguente tempistica:

- entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione;

- quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell'Ordinativo di Fornitura ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell'Azienda Contraente, il Fornitore deve effettuare la consegna entro 48 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali".

6. I prodotti consegnati nel corso della vigenza del contratto devono essere esclusivamente quelli aggiudicati in sede di gara, nelle quantità indicate negli Ordinativi di fornitura. In caso di difformità qualitativa (mancata corrispondenza per marca e modello con quelli richiesti, ovvero presenza di vizi e difetti) e/o difformità in eccesso (quantità consegnata superiore a quanto richiesto), anche se accertate dalla sede dell'ASL Cagliari in seguito alla sottoscrizione del documento di trasporto, la sede dell'ASL Cagliari invierà al Fornitore una contestazione scritta, anche a mezzo fax. Il Fornitore dovrà provvedere entro 5 giorni lavorativi alla sostituzione (in caso di difformità qualitative), o all'integrazione/ritiro della merce (in caso di difformità quantitative), senza alcun aggravio di spesa.

7. La mancata sostituzione dei prodotti contestati da parte del Fornitore equivarrà a "mancata consegna", ai fini contrattuali.

8. I prodotti contestati saranno prontamente restituiti e resteranno nella disponibilità del Fornitore, il quale dovrà ritirarli a proprie spese. Il rischio del perimento o del deterioramento dei prodotti sarà a carico del Fornitore stesso. I prodotti non ritirati entro 15 gg. dalla comunicazione potranno essere inviati al Fornitore dalla Stazione Appaltante, con addebito delle spese sostenute a valere sulla prima fattura utile.

9. All'atto del ricevimento della Consegna, il vettore (o il personale del Fornitore incaricato della Consegna) dovrà rilasciare al personale della Sede Destinataria copia del documento di trasporto dei prodotti. Il documento di trasporto dovrà indicare l'Unità ordinante, il Centro dialisi destinatario, il numero e la data della dell'Ordinativo di Fornitura, la data e le modalità della Consegna stessa, il nome del vettore, la quantità e la tipologia di Prodotti consegnati, nonché i dati identificativi del Fornitore (denominazione, sede legale, sede di partenza dei prodotti).

10. Il documento di trasporto dovrà essere sottoscritto dal vettore o dal personale del Fornitore incaricato della Consegna, e dovrà essere controfirmato dal personale della Sede Destinataria. La sottoscrizione del documento di trasporto da parte del personale della Sede Destinataria non equivale ad accettazione dei prodotti.

ART. 7 (Direttore dell'Esecuzione)

1. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente Contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

2. Al fine della regolare esecuzione del presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati, principalmente:

- provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione appaltante;
- assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali;
- provvede alla compilazione di apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore nel caso di specifica previsione contenuta nella documentazione di gara o in altro documento contrattuale, secondo quanto previsto dagli articoli 303 e 304 del Regolamento;
- può ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso, indicandone le ragioni, ai sensi dell'art. 308, del Regolamento.

3. L'ASL Cagliari può nominare uno o più assistenti del Direttore dell'Esecuzione, ai quali affida per iscritto una o più delle attività di competenza dello stesso Direttore dell'Esecuzione.

4. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell'Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto, saranno svolte dal R.U.P., secondo quanto previsto dalla legge.

ART. 8 (Obblighi dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore dovrà eseguire la Fornitura con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento della Fornitura che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto, del Capitolato Tecnico e della propria Offerta Tecnica.

2. L'Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione della Fornitura.

ART. 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento)

1. Il corrispettivo dovuto da ASL Cagliari al Fornitore in relazione alle attività oggetto di effettiva prestazione delle forniture di ciascun Ordinativo di Fornitura è indicato in dettaglio nell'allegato "prospetto di aggiudicazione" per un importo complessivo di € [...],[...] (Euro [...]/[...]), Iva esclusa, risultante dal prezzo dell'Offerta Economica presentata dall'Aggiudicatario in corso di procedura per 60 mesi;

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/08 e della Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, si attesta che i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente Appalto sono pari a:

- euro 0,00 (zero/00), trattandosi di fornitura di prodotti per la quale non sono previste forme di esecuzione contrattuale presso le strutture della Stazione Appaltante.
- oppure euro -----,---

3. Il Corrispettivo complessivo di cui sopra ha altresì natura fissa ed immutabile, nei limiti di quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. 163/06, e si riferisce all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato Tecnico, qui richiamate, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, ed è comprensivo di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.

4. La remunerazione dell'Appaltatore avverrà dietro emissione di fattura mensile posticipata rispetto alle competenze maturate nella mensilità di riferimento, da trasmettersi all'ASL Cagliari entro il giorno 5 del mese successivo a quello di competenza, in originale e a mezzo posta.

5. L'Appaltatore dovrà emettere fatture distinte in corrispondenza delle prestazioni erogate per singolo Centro dialisi destinatario.

6. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa alla Sede della ASL Cagliari e dovrà contenere i riferimenti dell'Ordinativo di fornitura, il dettaglio analitico della Fornitura erogata e del prezzo complessivo e contenere ogni elemento utile all'esatta comprensione dei loro valori economici di composizione, nonché alla delibera di aggiudicazione definitiva.

7. Ciascuna fattura dovrà avere in allegato il documento di trasporto sottoscritto dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore di cui all'art. 6 comma 10°.

8. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 307, comma 4°, e 140, comma 1°, del Regolamento, anche con riferimento all'art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non si farà luogo ad alcuna anticipazione sul prezzo della Fornitura.

9. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. 231/02. Per esigenze dell'ASL Cagliari, dovute all'organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Contratto potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni.

10. Il pagamento della fattura è subordinato:

- alla verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06 e delle corrispondenti disposizioni del Regolamento e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall'ASL Cagliari;
- alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48- bis del D.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;

11. all'accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei

pagamenti.

12. Ove corredate dai dettagli richiesti, l'ASL Cagliari provvederà al pagamento delle fatture presso il conto corrente bancario intestato all'Appaltatore presso [...], IBAN [...], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1° e 7°, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.

13. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. [...], C.F. [...].

14. In riferimento ai commi 13° e 14° del presente articolo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare all'ASL Cagliari eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 dal verificarsi delle stesse.

15. L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell'ultimo comma di tale norma, l'ASL Cagliari potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.

16. L'ASL Cagliari potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'ASL Cagliari a titolo di penale o a qualunque altro titolo dovuti all'ASL Cagliari, come stabilito al comma 10 dell'art. 12 del CGA.

17. In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un Raggruppamento di imprese, tutte le fatture delle società componenti il R.T.I. dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'ASL Cagliari al momento del pagamento in favore della sola mandataria.

18. L'Appaltatore s'impegna ad adeguare le modalità di fatturazione, e relativa trasmissione, in formato telematico, se richiesto dell'ASL Cagliari.

ART. 10 (*Revisione del corrispettivo*)

1. In conformità al disposto dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, si provvederà alla revisione periodica dei corrispettivi aggiornando il prezzi di aggiudicazione con le modalità e a decorrere dai tempi stabiliti al comma 6 dell'art. 12 del CGA, e per tutta la durata del Contratto.

2. La Stazione Appaltante procederà ad una revisione su base annuale, sulla scorta dei dati di cui all'art. 7, comma 4°, lettera c) e comma 5° del medesimo articolo del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 o, in difetto, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

3. La rivalutazione del prezzo avverrà dietro apposita istanza del Fornitore, all'esito di una istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell'esecuzione del presente Contratto.

4. Ai fini della migliore istruttoria revisionale, il Fornitore sarà tenuto a trasmettere all'ASL Cagliari, in allegato alla propria istanza di revisione, tutta la documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei prezzi di mercato.

5. Il Fornitore non avrà diritto ad ulteriori revisioni del compenso o compensi addizionali, oltre a quelli sopra previsti.

ART. 11 (*Avvio dell'esecuzione del Contratto*)

1. Dopo che il Contratto è divenuto efficace, il R.U.P. autorizza il Direttore dell'Esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

2. Qualora l'avvio dell'esecuzione avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel Contratto per fatto o colpa dell'ASL Cagliari, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal Contratto.

3. Ai sensi dell'art. 302 del Regolamento si applica quanto previsto all'art. 305 del Regolamento stesso.

4. Qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del presente Contratto superi la metà del termine utile contrattuale o, comunque, un periodo di complessivi sei mesi, l'ASL Cagliari ha l'obbligo di accogliere l'istanza di recesso, con le conseguenze di cui al precedente comma 2.

5. L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'ASL Cagliari per l'avvio dell'esecuzione del Contratto. In caso contrario, è fatta salva la facoltà dell'ASL Cagliari di risolvere il Contratto

ai sensi e per gli effetti dell'art. 35.

ART. 12 (Verbale di avvio dell'esecuzione)

Limitatamente ad eventuali lotti di soli beni:

1. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione, il Direttore dell'Esecuzione, in contraddittorio con l'Appaltatore, redige apposito verbale. Il verbale di avvio dell'esecuzione deve essere redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore.

Limitatamente ai lotti comprensivi di attrezzature:

1. La consegna e la installazione della fornitura dovrà essere eseguita, presso i locali che saranno indicati dal Direttore dell'Esecuzione della fornitura di consegna in opera, a regola d'arte, delle apparecchiature, ai sensi del comma 13, art. 7 CG, entro il termine indicato nel Capitolato tecnico ed, in ogni caso, entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi a partire dalla data di ricevimento di tale comunicazione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. Alla scadenza del termine sopra indicato i beni dovranno essere consegnati, installati e resi funzionanti presso la Struttura destinataria, al fine dell'espletamento del necessario collaudo. L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere a tutto quanto necessario affinché la fornitura sia resa operativa con il sistema così detto "chiavi in mano", come riportato nel Capitolato Tecnico e negli altri documenti di gara.

2. La consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di trasporto, facchinaggio imballaggio ed asporto dell'imballaggio. Se l'installazione comporterà lavori edili o elettrici o idraulici, tutto ciò sarà a carico della ditta aggiudicataria secondo la normativa vigente in materia. In particolare, la consegna, il montaggio e installazione dovranno eseguirsi presso i locali destinati alla realizzazione della fornitura.

3. I servizi connessi alla consegna ed installazione, nonché le operazioni di collaudo per la verifica di funzionalità delle apparecchiature, compresi i relativi dispositivi previsti dal capitolato tecnico, dovranno essere svolti dal fornitore secondo le modalità, i termini e le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico, oltre che nel presente atto, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. Il collaudo verrà effettuato dal fornitore in contraddittorio, rispettivamente, con gli incaricati della ASL Cagliari, previa relativa comunicazione inviata a quest'ultimo con un congruo anticipo e il luogo di consegna sopra indicato.

4. L'esecuzione della fornitura avrà decorrenza dal giorno 1 (uno) del mese successivo la data del verbale contenente l'esito favorevole del collaudo delle apparecchiature e i dispositivi connessi, che verrà considerata quale "Data di accettazione" della Fornitura (che sarà perciò considerata la data di inizio del contratto). i canoni di noleggio decorreranno dal 1° giorno del mese successivo alla data di collaudo delle attrezzature.

5. Unitamente ai servizi di consegna, installazione e assistenza al collaudo sopra indicati, il Fornitore si obbliga a prestare in favore della ASL Cagliari anche gli ulteriori servizi connessi all'esecuzione della fornitura, nei termini ed alle condizioni tutte stabilite nel Bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e, laddove migliorative, nell'offerta tecnica formulata dal Fornitore nel corso della gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e, precisamente quelli previsti e dettagliati agli art. da 3.3 a 3.9 del Capitolato tecnico, qui richiamati:

- a. formazione esaustiva per il personale sanitario addetto all'utilizzo ed alla gestione delle apparecchiature;
- b. formazione esaustiva per il personale tecnico addetto alla gestione del parco tecnologico delle Aziende Sanitarie di destinazione;
- c. attivazione di un Customer care, centro di supporto di assistenza;
- d. manutenzione dei sistemi dialitici, preventiva e correttiva;
- e. Responsabile di fornitura;
- f. aggiornamento tecnologico della strumentazione fornita durante lo svolgimento del contratto;
- g. ritiro delle apparecchiature a fine contratto o per sostituzione in fase di contratto;
- h. garanzie.

6. Sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere in qualunque momento alla verifica della qualità dei prodotti e dei livelli di servizio connessi alla fornitura altre prestazioni somministrate dal Fornitore, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- livelli del servizio di trasporto e consegna;
- livello di funzionalità del Customer Care;
- grado di apprezzamento del servizio erogato dal Responsabile della Fornitura

7. Al positivo completamento delle attività di verifica verrà redatto un apposito Verbale. Il mancato

rispetto dei livelli di servizio da parte del Fornitore comporta l'applicazione delle penali stabilite nel contratto, laddove previste.

ART. 13 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto)

1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione ne ordina la sospensione totale o parziale, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, e in caso di sospensione parziale la parte di Fornitura sospesa, e quella ancora a rendersi. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'Appalto.

2. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell'Esecuzione ai sensi del comma 1°, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'art. 311, comma 2°, lettera c) del Regolamento, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto. Si applicano gli artt. 159 e 160 del Regolamento, in quanto compatibili.

3. Quando, per l'effetto di forza maggiore, l'Appaltatore non si trovi in grado, in tutto o in parte, di eseguire i propri obblighi o comunque di adempiere alle proprie obbligazioni per come specificate nel presente Contratto, il medesimo ne farà denuncia all'ASL Cagliari entro 5 giorni, specificando le obbligazioni rispetto alle quali l'esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l'evento di forza maggiore.

4. Negli altri casi, il Direttore dell'Esecuzione comunica all'Appaltatore il ricorrere di uno di tali eventi indicando anche la stima del periodo di sospensione prevista ed ordina la sospensione, anche parziale, dell'esecuzione del Contratto, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause della sospensione.

5. Fuori dai casi di cui ai precedenti commi, il R.U.P. può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del Contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli artt. 159 e 160 del Regolamento, in quanto compatibili.

6. Nei casi previsti dal comma precedente, il R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere la Fornitura. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della prestazione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del Contratto senza il riconoscimento di alcuna indennità. Qualora l'ASL Cagliari si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla sola rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i suddetti termini.

7. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione della Fornitura, qualunque ne sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

8. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal Contratto per l'esecuzione della Fornitura.

9. La sospensione parziale non fa venir meno gli obblighi tra le Parti in relazione alle prestazioni non sospese; essa determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle attività non eseguite per effetto della sospensione parziale e l'importo totale della Fornitura previsto nello stesso periodo. È facoltà delle Parti stabilire di comune accordo gli effetti della sospensione parziale sul Contratto, in termini di differimento, qualora per la natura delle prestazioni, le relative modalità di rendicontazione o altre cause non risulti possibile, o divenga estremamente complesso, il calcolo di cui sopra.

10. Il Direttore dell'Esecuzione, con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del Contratto, le prestazioni già effettuate, il tempo di sospensione della Fornitura previsto, le eventuali cautele adottate per la ripresa dell'esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove la Fornitura era in corso di esecuzione.

11. Il verbale di sospensione è firmato dall'Appaltatore ed è inviato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.

12. Le sospensioni, disposte ai sensi del presente articolo, permangono per il solo tempo necessario e fino alla cessazione degli eventi che hanno comportato la sospensione e comportano il differimento del termine di durata del Contratto per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione. Nel verbale di ripresa il Direttore dell'Esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del Contratto, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti.

13. Il verbale di ripresa dell'esecuzione, da redigere a cura del Direttore dell'Esecuzione non appena siano venute meno le cause della sospensione, è firmato dall'Appaltatore ed è inviato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di ripresa il Direttore dell'Esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del Contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. A tal fine, l'ASL Cagliari si impegna a informare, senza indugio, l'Appaltatore del venire meno delle cause che hanno originato la sospensione.

14. L'Appaltatore non può sospendere la Fornitura neanche in caso di controversie con l'ASL Cagliari.

15. L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea della Fornitura ai sensi dei commi 1° e 2°, senza che l'ASL Cagliari abbia disposto la ripresa della Fornitura, può diffidare per iscritto il R.U.P. a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell'Esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida, ai sensi del presente comma, è condizione necessaria per iscrivere riserva all'atto della ripresa della Fornitura, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

ART. 14 (Sospensioni illegittime)

1. Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dall'ASL Cagliari per cause diverse da quelle stabilite dal precedente art. 13, sono considerate illegittime e danno diritto all'Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti.

2. Ai sensi dell'art. 1382 codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i criteri di cui all'art. 160 del Regolamento, ove applicabili.

3. Al di fuori delle voci elencate al predetto articolo, sono ammesse a titolo di risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione della Fornitura.

ART. 15 (Certificato di ultimazione delle prestazioni)

1. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore, al quale potrà essere rilasciata copia conforme ove ne faccia richiesta.

ART. 16 (Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore)

1. Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta ad iniziativa dell'Appaltatore se non è stata disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dall'ASL Cagliari, nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti nel successivo art. 19 del presente Contratto.

2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione stesso.

ART. 17 (Varianti introdotte dall'ASL Cagliari)

1. L'ASL Cagliari non può richiedere alcuna variazione al presente Contratto, se non nei casi previsti dall'art. 311 comma 2° del Regolamento.

2. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'ASL Cagliari, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del presente Contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del presente Contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della Fornitura. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal R.U.P. o dal soggetto titolare del potere di spesa.

3. Nei casi di cui al comma 1°, l'ASL Cagliari può chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal Contratto che l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente Contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Qualora, invece, la variazione superi tale limite, l'ASL Cagliari procederà alla stipula di un atto aggiuntivo al presente Contratto, dopo aver acquisito il consenso dell'Appaltatore.

4. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire le variazioni di cui ai precedenti commi 1° e 2°, alle stesse condizioni previste nel presente Contratto.

5. In ogni caso, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ASL Cagliari e che il Direttore dell'Esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del presente Contratto e non comportino a carico dell'Appaltatore maggiori oneri.

ART. 18 *(Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite)*

1. Le attività di cui al presente Contratto sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti dal presente Contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore.

2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del presente Contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

3. La verifica di conformità è effettuata:

- a) in corso d'opera, con cadenza annuale;
- b) in sede di conclusione delle prestazioni di cui alla Fornitura, quale verifica di conformità definitiva.

4. La verifica è comunque conclusa entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o delle prestazioni oggetto di verifica in corso d'opera.

5. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al predetto termine e delle relative cause, il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all'Appaltatore e al R.U.P., con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il R.U.P. assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali propone all'ASL Cagliari la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

ART. 19 *(Incarico della verifica di conformità)*

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell'Esecuzione.

ART. 20 *(Verifica di conformità annuale in corso di esecuzione)*

1. L'ASL Cagliari, tenuto conto delle prestazioni oggetto del presente contratto e di ogni altra circostanza, procederà alla verifica di conformità in corso di esecuzione con cadenza annuale, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, secondo le modalità previste dal comma 5° del precedente art. 18.

2. Ai fini di tale verifica, deve essere invitato ai controlli l'Appaltatore e deve essere redatto apposito verbale.

3. I verbali della verifica, da trasmettere al R.U.P. entro quindici giorni dall'effettuazione dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze dell'ASL Cagliari e del Direttore dell'Esecuzione.

4. Per consentire una puntuale verifica sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali da parte

dell'ASL Cagliari, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere, in allegato a ciascuna fattura emessa quanto previsto all'art. 9 comma 7°.

5. E' fatta, in ogni caso, salva la facoltà dell'ASL Cagliari di richiedere ulteriori informazioni necessarie alle verifiche in questione.

ART. 21 (Verifica di conformità definitiva)

1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il Direttore dell'Esecuzione fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il R.U.P.. Quest'ultimo dà tempestivo avviso all'Appaltatore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire.

2. Il Direttore dell'Esecuzione ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo.

ART. 22 (Processo verbale delle attività di verifica)

1. Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'Appalto, deve contenere il giorno della verifica di conformità e le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

2. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, nonché il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

ART. 23 (Oneri dell'Appaltatore nelle operazioni di verifica di conformità)

1. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono a carico dell'Appaltatore, il quale, a propria cura e spesa, mette a disposizione del Direttore dell'Esecuzione i mezzi necessari ad eseguirla.

2. Qualora l'Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell'Esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

ART. 24 (Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità)

1. Il Direttore dell'Esecuzione provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al Contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'Appaltatore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del Direttore dell'Esecuzione.

2. Sulla base di quanto rilevato, il Direttore dell'Esecuzione indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'Appaltatore, con assegnazione di un termine per adempiere.

3. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'Appaltatore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

ART. 25 (Certificato di verifica di conformità)

1. Al termine delle attività di verifica, qualora risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, il Direttore dell'Esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità, contenente quanto previsto all'art. 322 comma 1° del Regolamento.

2. E' fatta, in ogni caso, salva la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

3. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal Direttore dell'Esecuzione, lo stesso è confermato dal R.U.P.

ART. 26 (Contestazioni formulate dall'Appaltatore sul certificato di verifica di conformità)

1. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

2. Il Direttore dell'Esecuzione riferisce al R.U.P. sulle contestazioni fatte dall'Appaltatore al certificato di verifica di conformità.

ART. 27 (Provvedimenti successivi alla verifica di conformità)

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in Contratto.

ART. 28 (Attestazione di regolare esecuzione)

1. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell'esecuzione o dallo svolgimento della verifica in corso d'opera, e contiene almeno quanto previsto all'art. 325 comma 2° del dpR 207/2010.

2. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, si provvede ai sensi del precedente art. 27.

ART. 29 (Penali)

1. In caso di inadempienza delle prescrizioni contrattuali verranno applicate all'Impresa le penali indicate nel punto 5 del Capitolato tecnico cui si rinvia, fatto salvo il risarcimento del maggior danno spettante all'ASL Cagliari ai sensi dell'art. 1382 c.c..

2. La sommatoria massima delle penali non potrà comunque superare le misure, indicate al comma 6 dell'art. 10 del CGA, dell'importo contrattuale.

3. Il Direttore dell'Esecuzione riferisce tempestivamente al R.U.P. in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, ovvero nei casi previsti all'art. 5 del Capitolato tecnico, il R.U.P. propone all'organo competente la risoluzione del presente Contratto per grave inadempimento.

4. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'ASL Cagliari di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione.

6. L'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

7. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

ART. 30 (Divieto di cessione del Contratto, subappalto e personale dell'Appaltatore e del subappaltatore)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 118, comma 1°, del D.Lgs. n. 163/06, il Contratto dovrà essere eseguito in proprio dall'Appaltatore, ed è fatto divieto al medesimo di cederlo in tutto in parte, salve le ipotesi di cui all'art. 116 del predetto Decreto.

2. Per l'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, l'Appaltatore potrà avvalersi di terzi operatori economici nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06, nei limiti del 30 (trenta) per cento dell'importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione dell'ASL Cagliari ai sensi dei commi che seguono, rimanendo, anche in deroga alle previsioni di legge, solidalmente responsabile dell'operato degli stessi per eventuali ritardi e/o inadempimenti previsti nel presente Contratto.

3. L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che, all'atto dell'Offerta o, in caso di varianti autorizzate delle prestazioni, all'atto delle medesime, l'Appaltatore abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti del Contratto che intende subappaltare;
- b) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'ASL Cagliari almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;

- c) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'ASL Cagliari, l'Appaltatore trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata, la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, come modificato dalla L. 106/2011, e la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore. Il contenuto di tali dichiarazioni, ed il possesso dei requisiti di carattere generale, di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo e di idoneità tecnico professionale, dovranno essere documentalmente comprovati dal subappaltatore su richiesta della Stazione Appaltante;
- d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore deve presentare all'ASL Cagliari apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:

- a) copia autentica del contratto di subappalto;
- b) la certificazione, resa dall'Appaltatore, in merito al possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice, dal Regolamento e dalla lex specialis in relazione alla prestazione subappaltata;
- c) la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali stabiliti dall'art. 38 del Codice, come modificato dalla L. 106/2011, e da tutte le altre norme che regolino la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08;
- e) la dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
- f) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
- g) copia del piano di sicurezza di cui all'art. 131 del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.

5. L'ASL Cagliari provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui sopra; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che l'ASL Cagliari abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a Euro 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti alla metà.

6. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale, l'ASL Cagliari acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.

7. In caso di ottenimento del D.U.R.C. del subappaltatore negativo per due volte consecutive, l'ASL Cagliari provvede ai sensi dell'art. 29, comma 5°.

8. In caso di R.T.I., il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. È fatto obbligo all'impresa capogruppo indicare, all'atto della stipula del contratto di subappalto, l'impresa raggruppata per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dalla medesima nell'ambito dell'Appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.

9. L'affidamento della Fornitura da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1°, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 118, comma 2°, numero 4, e comma 5° del Codice.

10. Ai fini dell'accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori a cura dell'Appaltatore, sarà obbligo del medesimo Appaltatore trasmettere all'ASL Cagliari, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall'ASL Cagliari a favore di esso Appaltatore, il documento di pagamento debitamente quietanzato, relativo ai pagamenti corrisposti dall'Appaltatore al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non dovesse trasmettere i documenti quietanzati del subappaltatore entro il termine predetto, l'ASL Cagliari provvederà alla sospensione dei successivi pagamenti verso l'Appaltatore medesimo, salvo quanto previsto dal comma che segue.

11. Qualora l'Appaltatore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità delle attività eseguite dal subappaltatore, e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal Direttore dell'Esecuzione, l'ASL Cagliari sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell'Esecuzione.

12. Per le prestazioni affidate in subappalto, l'Appaltatore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'Appaltatore dovrà corrispondere gli oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai propri subappaltatori senza alcun ribasso. L'Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ART. 31 (Recesso)

1. L'ASL Cagliari potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno trenta giorni rispetto agli effetti del recesso.

2. In caso di recesso, l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni rese in conformità al presente Contratto, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Al medesimo non spetterà alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro per attività da eseguirsi, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

ART. 32 (Normativa in tema di contratti pubblici)

1. L'Appaltatore riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06, come modificato dalla L. 106/2011, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.

2. L'Appaltatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'ASL Cagliari - pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. - ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.

3. L'Appaltatore prende atto che l'ASL Cagliari si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.

ART. 33 (Risoluzione del Contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione)

Il presente Contratto è sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 135 del Codice, siccome richiamato dall'art. 297 del Regolamento.

ART. 34 (Risoluzione del Contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo)

1. Il presente Contratto è altresì sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 136 del Codice, siccome richiamato dall'art. 297 del Regolamento.

2. È facoltà della Stazione Appaltante rescindere il Contratto nelle ipotesi specificate all'art. 5 del Capitolato tecnico.

ART. 35 (Clausole risolutive espresse)

1. Oltre ai vari casi di risoluzione, anche di diritto, del contratto previsti in altri articoli del CGA e negli atti di gara nonché dall'ordinamento vigente (ad esempio legislazione in materia di flussi finanziari), il contratto potrà essere dichiarato risolto immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei casi previsti nel CGA, art. 11.

2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'ASL Cagliari comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Appaltatore, l'ASL Cagliari procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'ASL Cagliari applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'ASL Cagliari.

4. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

ART. 36 (Risoluzione del Contratto)

1. In tutti i casi di risoluzione del Contratto disposta dall'ASL Cagliari, l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento degli eventuali cantieri già allestiti ed allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dallo stesso ASL Cagliari; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'ASL Cagliari provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

2. È fatta salva, in capo all'ASL Cagliari, la facoltà prevista dall'art. 139, penultimo periodo, del Codice.

ART. 37 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'Appaltatore o risoluzione del Contratto per grave inadempimento)

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del Contratto per grave inadempimento, l'ASL Cagliari può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della Fornitura. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al terzo migliore offerente escluso l'originario Aggiudicatario.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede di Offerta.

ART. 38 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (*"Misure urgenti in materia di sicurezza"*), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'ASL Cagliari che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:

- a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente appalto, sia attivi da parte dell'ASL Cagliari che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all'art. 9;
- b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
- c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1° della legge 136/10;
- e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
- f) a comunicare all'ASL Cagliari ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

3. Per quanto concerne il presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
- b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
- c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/06, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- a) indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

ART. 39 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della Filiera)

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l'Appaltatore:

- a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2° comma dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
- b) qualora abbia notizia dell'inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'ASL Cagliari e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
- c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.

ART. 40 (Lavoro e sicurezza)

1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.

2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

3. L'Appaltatore si obbliga verso l'ASL Cagliari a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.

4. L'ASL Cagliari, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.

5. L'Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.

6. Ai sensi dell'art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06, prima dell'avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'ASL Cagliari la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la

Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale piano di sicurezza di cui all'art. 131 del medesimo Decreto, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori;

7. Ai sensi dell'art. 6, comma 3°, del Regolamento, l'ASL Cagliari verificherà la regolarità contributiva dell'Appaltatore, mediante acquisizione d'ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:

- per il pagamento di ogni stato di avanzamento lavori o prestazione;
- per il certificato di collaudo;
- per il certificato di regolare esecuzione;
- per il certificato di verifica di conformità;
- per l'attestazione di regolare esecuzione, ove prevista ed ammessa in relazione al presente Appalto;
- per il pagamento del saldo finale;
- per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, e i relativi pagamenti, certificazioni e attestazioni.

8. Qualora tra la stipula del presente Contratto e il primo stato di avanzamento lavori o accertamento delle prestazioni effettuate ai sensi dell'art. 307, comma 2°, del Regolamento, ovvero tra due successivi stadi di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate, intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, l'ASL Cagliari acquisisce un D.U.R.C. relativo all'Appaltatore e ai subappaltatori entro i trenta (30) giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni.

9. In caso di ottenimento del D.U.R.C. dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, l'ASL Cagliari provvede ai sensi dell'art. 29, comma 5°.

10. Per il caso di pendenze contributive verso l'INPS e di mancata regolarizzazione delle medesime, l'ASL Cagliari potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrispondersi all'Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal successivo art. 41.

11. L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l'ASL Cagliari da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all'ASL Cagliari ai sensi dell'art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.

12. Nel caso in cui dipendenti dell'Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell'ASL Cagliari per inadempimenti imputabili all'Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell'ASL Cagliari, e a richiedere l'estromissione dell'ASL Cagliari stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.

13. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dall'ASL Cagliari per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.

14. Le Parti dichiarano che, ai sensi del comma 5° dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 i costi relativi alla sicurezza sono pari ad Euro [...], in conformità a quanto indicato dall'Appaltatore nella propria Offerta Economica.

ART. 41 *(Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva del Fornitore o del subappaltatore, e ritenuta a garanzia dei relativi obblighi)*

1. Qualora l'ASL Cagliari consegua un D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del presente Contratto, l'ASL Cagliari medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, ritenendo le somme di spettanza dell'ASL Cagliari, e provvedendo direttamente al pagamento delle somme dovute agli altri enti previdenziali e a quelli assicurativi, compresa nei lavori la cassa edile.

2. In ogni caso, sull'importo progressivo netto delle prestazioni o operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'ASL Cagliari del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C.

3. Sarà facoltà dell'ASL Cagliari, nel caso in cui venga definitivamente accertato che l'Appaltatore abbia commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, , sospendere ogni

pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'Appaltatore.

4. In caso di ottenimento del D.U.R.C. dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive, il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'Esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 135, comma 1°, del Codice, la risoluzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

5. Ove l'ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'ASL Cagliari pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8°, del Codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'art. 8 del Regolamento.

ART. 42 *(Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva del Fornitore o del subappaltatore)*

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore, o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8°, ultimo periodo, del Codice, impiegato nell'esecuzione del Contratto, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

2. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'ASL Cagliari può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del Contratto, ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11°, ultimo periodo e 118, comma 3°, primo periodo, del Codice.

3. I pagamenti di cui al comma 1°, eseguiti dall'ASL Cagliari, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del R.U.P. e sottoscritte dagli interessati.

4. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1°, il R.U.P. provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro, per i necessari accertamenti.

ART. 43 *(Comunicazioni delle Parti relative al Contratto)*

1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto tra il Direttore dell'Esecuzione del Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o *e-mail* ai seguenti indirizzi:

per l'Appaltatore [...]

Via [...], n. [...]

Alla c.a. [...], Fax [...] *e-mail* [...]

per l'ASL Cagliari

ASL Cagliari

Servizio Acquisti

Via Piero della Francesca, n. 1, 09047 – Selargius (CA)

Alla c.a. della Dott.ssa M. Alessandra de Virgiliis, Fax 070 6093225

e-mail alessandradevirgiliis@asl8cagliari.it

3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mani, mediante telefax o mediante il servizio postale. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla data di invio attestata sulla ricevuta rilasciata dallo stesso telefax; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento.

4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili indicati in premessa e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

ART. 44 *(Spese)*

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell'ASL Cagliari nelle percentuali di legge.

ART. 45 (Controversie, Foro competente)

1. Ogni controversia inerente il contratto di appalto, non risolta in via amministrativa secondo le procedure previste dagli artt. 239, 240 e 240 - bis del codice, è devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario. Foro esclusivo e non concorrente con gli altri fori previsti è il Foro ove ha sede legale l'Azienda capofila.

2. L'insorgere di una controversia non autorizza l'appaltatore ad interrompere l'esecuzione delle obbligazioni dedotte in contratto.

3. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Cagliari, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

ART. 46 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall'ASL Cagliari a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

2. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

3. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

4. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'ASL Cagliari individuati quali Incaricati del trattamento.

5. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- a) soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- b) altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- c) altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- d) legali incaricati per la tutela dell'ASL Cagliari in sede giudiziaria.

6. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ASL Cagliari nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 196/03.

7. I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. Le eventuali richieste effettuate a norma del suddetto articolo dovranno essere rivolte al Dirigente del Servizio Acquisti della ASL Cagliari, in via Piero della Francesca n. 1, Selargius, cap. 09047

8. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'ASL Cagliari, con sede in via Piero della Francesca n. 1, Selargius, cap. 09047. Il Responsabile dei dati è il Responsabile unico del procedimento.

9. L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione della Fornitura potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'ASL Cagliari o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'Appaltatore si impegna dunque a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.

10. L'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 e nei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì si impegna a rispettare nel tempo tutta la

normativa emessa dall'ASL Cagliari, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.

11. L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

12. La persona fisica preposta presso l'Appaltatore alle attività di cui al presente articolo, e rivestente espressamente la qualifica di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, è nominata attraverso l'atto di designazione di cui all'allegato "E" del presente Contratto.

13. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell'Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione della Fornitura, mediante una nuova e formale designazione con l'utilizzo dello schema allegato.

ART. 47 (Clausole varie)

1. Il presente contratto, i suoi allegati ed gli altri atti e documenti nello stesso richiamati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena ed esatta conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte della ASL Cagliari non comporta in nessun caso rinuncia ai diritti, riservandosi l'Amministrazione di far valere tali diritti negli ordinari termini di prescrizione.

3. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Capitolato Tecnico, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.

6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

ART. 48 (Approvazione)

Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia in n. ___ pagine, oltre a n. ___ pagine relative agli allegati, previa lettura fattane ad alta ed intelligibile voce da me Ufficiale Rogante alle parti contraenti, che a mia domanda hanno dichiarato di approvarlo pienamente e di trovarlo in tutto conforme alle loro volontà, viene dalle parti stesse con me sottoscritto.

Cagliari, _____

Per la ASL Cagliari Il Direttore Generale _____

Per il Fornitore Il legale rappresentante _____

L'Ufficiale Rogante _____

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: **ART. 1** (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), **ART. 2** (Disciplina applicabile e criterio di prevalenza. Definizioni), **ART. 3** (Oggetto del contratto), **ART. 4** (Durata, decorrenza del Contratto ed eventuali proroghe), **ART. 5** (Modalità e luogo di esecuzione della Fornitura), **ART. 6** (Ordinativi di fornitura, Consegna dei prodotti e verifiche sui medesimi), **ART. 7** (Direttore dell'Esecuzione), **ART. 8** (Obblighi dell'Appaltatore), **ART. 9** (Corrispettivi e modalità di pagamento), **ART. 10** (Revisione del corrispettivo), **ART. 11** (Avvio dell'esecuzione del Contratto), **ART. 12** (Verbale di avvio dell'esecuzione), **ART. 13** (Sospensione dell'esecuzione del Contratto), **ART. 14** (Sospensioni illegittime), **ART. 15** (Certificato di ultimazione delle prestazioni), **ART. 16** (Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore), **ART. 17** (Varianti introdotte dall'ASL Cagliari), **ART. 18** (Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite), **ART. 19** (Incarico della verifica di conformità), **ART. 20** (Verifica di conformità annuale in corso di esecuzione), **ART. 21** (Verifica di conformità definitiva), **ART. 22** (Processo verbale delle attività di verifica), **ART. 23** (Oneri dell'Appaltatore nelle operazioni di verifica di conformità), **ART. 24** (Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità) **ART. 25**

(Certificato di verifica di conformità), ART. 26 (Contestazioni formulate dall'Appaltatore sul certificato di verifica di conformità), ART. 27 (Provvedimenti successivi alla verifica di conformità ART. 28 (Attestazione di regolare esecuzione), ART. 29 (Penali), ART. 30 (Divieto di cessione del Contratto, subappalto e personale dell'Appaltatore e del subappaltatore), ART. 31 (Recesso), ART. 32 (Normativa in tema di contratti pubblici), ART. 33 (Risoluzione del Contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione), ART. 34 (Risoluzione del Contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo), ART. 35 (Clausole risolutive espresse), ART. 36 (Risoluzione del Contratto), ART. 37 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'Appaltatore o risoluzione del Contratto per grave inadempimento), ART. 38 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), ART. 39 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della Filiera), ART. 40 (Lavoro e sicurezza), ART. 41 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva del Fornitore o del subappaltatore, e ritenuta a garanzia dei relativi obblighi), ART. 42 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva del Fornitore o del subappaltatore) ART. 43 (Comunicazioni delle Parti relative al Contratto), ART. 44 (Spese), ART. 45 (Controversie, Foro competente), ART. 46 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), ART. 47 (Clausole varie), ART. 48 (Approvazione)

Per il Fornitore, Il legale rappresentante _____

ALLEGATI

“A” (prospetto di aggiudicazione)